



Roma, 12 ottobre 2004

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e
i Servizi – Servizio Centrale Camere di Commercio –
Ufficio B3 “Finanza camerale”

00187 – Via Sallustiana, 53

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

Prot. n. 557368 Allegati

LORO SEDI

Risposta al Foglio n.

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE NEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI DELLE CAMERE DI
COMMERCIO
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI

del

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE NEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI DELLE AZIENDE
SPECIALI CAMERALI
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE

e p.c. AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE – Dip. della Ragioneria dello Stato-
Ispettorato generale di finanza- Uff. VIII
Via XX Settembre

00187 **ROMA**

ALL'UNIONCAMERE
P.zza Sallustio, 21

00187 **ROMA**

ALL'ISTITUTO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62

00178 **ROMA**

Oggetto: Decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191 - Chiarimenti

Con la circolare n. 31 del 3 agosto 2004 il Ministero dell'Economia e delle
finanze ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del decreto legge indicato in
oggetto con il quale sono state adottate misure correttive dell'andamento degli impegni
assunti dal Governo con la legge finanziaria 2004.

Questo Ministero, al fine di rendere omogenei i comportamenti delle camere di commercio, nell'applicazione del disposto della richiamata norma, e per agevolare i rappresentanti dei collegi dei revisori dei conti nell'attività di vigilanza del rispetto, da parte del sistema camerale, degli obiettivi nazionali di finanza pubblica individuati dal Governo, intende fornire istruzioni operative che tengano conto degli effetti che le misure di correzione hanno nell'ambito dei bilanci degli enti camerali.

a) acquisto di beni e servizi

L'articolo 1, comma 4 della legge 30.07.2004, n. 191 apporta ulteriori modifiche all'articolo 26, commi 3 e 3 bis della legge 23.12.1999, n. 488 reintroducendo, in materia di acquisto di beni e servizi il ruolo della CONSIP.

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, possono far ricorso alle convenzioni predisposte dalla CONSIP stessa come alternativa all'obbligo di utilizzare i parametri prezzo-qualità, come valori massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili, oggetto delle stesse convenzioni.

Per i beni e servizi oggetto delle convenzioni è possibile procedere all'acquisto in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti dalle convenzioni stesse, mentre per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale. I contratti per acquisti autonomi di singoli beni e servizi devono essere corredati di una dichiarazione del funzionario camerale che li ha sottoscritti, con la quale si attesta, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni in argomento.

I provvedimenti predisposti per l'acquisto autonomo di singoli beni e servizi devono essere preventivamente inoltrati agli uffici preposti al controllo di gestione che verificano il rispetto dei parametri previsti per gli acquisti nonché l'analisi degli obiettivi di risparmio conseguiti.

b) incarichi di studio e di consulenza

Il comma 9 dello stesso articolo 1 della legge n. 191/2004 ha introdotto un parametro storico da utilizzare per la limitazione della spesa per l'anno 2004 relativamente a studi ed incarichi di consulenza da affidarsi a soggetti estranei all'amministrazione.

Tale spesa può essere sostenuta fino all'importo corrispondente alla spesa annua media del biennio 2001-2002, ridotta del 15%; gli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza nelle materie rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, possono essere attribuiti a soggetti estranei alla camera di commercio solo in casi eccezionali e con provvedimento della giunta camerale adeguatamente motivato e preventivamente comunicato agli uffici preposti al controllo di gestione e agli organi di revisione dell'ente, che verificheranno le motivazioni addotte.

Sono esclusi dall'applicazione del comma 9 solo gli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero quelli indispensabili alla realizzazione di obiettivi istituzionali che non sono perseguibili attraverso l'utilizzazione di personale interno alla struttura burocratica.

L'articolo 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, consente alle camere di commercio di ricorrere all'apporto di qualificate figure professionali esterne per fare fronte ad esigenze di servizio cui non possono provvedere mediante l'impiego di proprio personale dipendente.

Si tratta, com'è noto, di quelle necessità lavorative per soddisfare le quali la camere di commercio necessitano – in maniera documentata – dell'apporto di apposite competenze professionali, che o non figurano all'interno del proprio organico o, se presenti, non possono comunque essere dirottate sulla funzione in questione pena un eguale aggravio organizzativo all'attività che in quel momento assicurano.

Alla luce di quanto sopra, la norma di cui al comma 9 dell'articolo 1 sopra citato impone, pertanto, agli enti camerali di compiere una ricognizione sui contenuti delle prestazioni che sono assicurate da personale esterno agli enti stessi.

In altri termini, quello che rileva – ai fini della soggezione o meno all'obbligo di legge – non è la tipologia di rapporto che lega detto personale alla camera di commercio (collaborazione coordinata e continuativa, prestazione di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 cod. civ., prestazione di lavoro autonomo professionale ex art. 2229 cod.civ.), quanto il collegamento delle attività svolte in ragione di tale incarico e le funzioni facenti parte della missione istituzionale dell'ente stesso.

In ragione di quanto sopra, ed avvalendosi anche dei riferimenti contenuti nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 4 del 15 luglio u.s., sono dunque da considerare incluse nel vincolo di contenimento e riduzione della spesa – in quanto costituenti, appunto, consulenza - le attività prestate da esterni:

- caratterizzate da elevato contenuto professionale
- svolte in maniera del tutto autonoma e svincolata dai processi di lavoro e dall'andamento delle attività dell'ente
- si risolvono in un supporto alle strutture amministrative dell'ente, in quanto contribuiscono a fornire elementi conoscitivi strumentali ai processi decisionali dell'ente stesso.

Diversamente, sono da considerare escluse dai tagli quelle prestazioni, rese prevalentemente nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative, con le quali l'ente si assicura lo svolgimento diretto di attività funzionali all'ufficio o servizio presso il quale il soggetto esterno è chiamato a collaborare.

Giova ricordare a titolo esemplificativo che le tipologie di spese sotto indicate:

- incarichi nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro (medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, componenti dello stesso, se affidato all'esterno), di eventuali perizie od accertamenti tecnici che discendono dal documento di valutazione rischi, da aggiornamenti dello stesso, da segnalazioni del servizio suddetto o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- incarichi di progettazione di opere rientranti nella legislazione sui lavori pubblici, di quelli per direzione dei lavori;

- incarichi per difesa in giudizio, quando non si è istituito il servizio legale al proprio interno;
- incarichi connessi all'attivazione degli uffici stampa e/o di comunicazione, quando – per l'assegnazione ad essi - non si dispone di personale in possesso dei requisiti di legge;
- incarichi di componente dei nuclei di valutazione e controllo strategico di cui al d. lgs. n° 286/99,

non sono da considerarsi “consulenze”.

Pertanto, sarà cura delle singole camere individuare, all'interno del capitolo sul quale gravano le spese per le consulenze, quelle, che nel biennio, indicato dalla norma, 2001-2002 sono state impegnate per le sole tipologie di incarichi ritenuti soggette alla norma sulla base dei parametri sopra indicati.

La media di tale biennio, decurtata del 15%, costituisce il limite di spesa per l'affidamento, nell'esercizio finanziario in corso, di incarichi aventi caratteristiche analoghe a quelli ora detti.

c) missioni, all'estero, spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni

Il comma 10 della stessa legge n. 191 introduce, invece, un parametro storico da utilizzare per la determinazione dell'importo di spesa sostenibile per l'anno 2004 per missioni all'estero, spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni.

Tali spese possono essere autorizzate fino all'importo corrispondente alla spesa media annua impegnata nel triennio 2001-2003 ridotta del 15%; tale limite di spesa può essere superato solo previa adozione di motivati provvedimenti da parte della giunta camerale da comunicare preventivamente agli organi di revisione, che verificheranno le motivazioni di tali provvedimenti.

Sia l'affidamento di incarichi di studio che gli atti e i contratti posti in essere, dalla data del 12 luglio 2004 di entrata in vigore del decreto-legge n. 168, in violazione delle indicazioni contenute nei commi 9 e 10, concretizzano un illecito disciplinare e configurano responsabilità erariali.

d) scuole di formazione

Infine il comma 12 dello stesso articolo 1 prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di formazione del personale della scuola, ad utilizzare la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre scuole superiori pubbliche di formazione, nonché il Foromez, per l'adeguamento formativo dei propri dipendenti.

E' prevista la possibilità di affidare all'esterno lo svolgimento di tale attività solamente nei casi di documentata impossibilità di far ricorso alle predette scuole ed a condizione che il prezzo dell'affidamento all'esterno sia inferiore a quello praticato dalle richiamate scuole.

Questo Ministero ritiene, d'accordo con il Ministero dell'Economia e delle finanze, che le camere di commercio possono continuare a far ricorso, per la formazione del proprio personale, all'Istituto Guglielmo Tagliacarne.

L'Istituto, infatti, è una Fondazione che svolge attività di formazione per il personale camerale e per la generalità degli operatori economici, che con protocollo d'intesa stipulato in data 24 aprile 2002 tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e le scuole superiori pubbliche di formazione è stato inserito espressamente tra i soggetti sottoscrittori dell'atto inerente la "Qualità dei servizi formativi delle scuole nazionali di formazione della Pubblica Amministrazione".

Questo Ministero ritiene, pertanto, che le camere di commercio devono adeguarsi alle misure restrittive definite dal decreto-legge n. 168 nel prossimo assestamento del bilancio camerale, riducendo gli stanziamenti interessati nei limiti sopra indicati.

Il superamento dei limiti di spesa degli stanziamenti interessati potrà essere autorizzato in casi eccezionali ed inderogabili con provvedimento motivato da parte della giunta camerale; tenendo conto anche di alcune peculiarità tipiche delle camere di commercio come ad esempio le spese per missioni all'estero che rappresentano una delle modalità di svolgimento dello specifico compito istituzionale.

Le misure restrittive stabilite dal decreto n. 168 si andranno, quindi, a sommare a quelle di contenimento della spesa previste dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 51 del 27 novembre 2003.

Si ritiene opportuno ricordare che questo Ufficio con circolare n. 551622 del 24.05.2004 ha dettato, in accordo con il Ministero dell'Economia e delle finanze, istruzioni operative per tener conto dell'effetto sui bilanci camerali delle operazioni di contenimento della spesa previste dalla circolare n. 51, invitando le camere di commercio ad adeguarsi nel primo assestamento del bilancio successivo all'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2003.

Nel caso in cui le camere di commercio non abbiano ancora provveduto all'assestamento del bilancio preventivo per l'anno 2004, le stesse dovranno applicare sia le misure di contenimento previste dalla circolare n. 51 del 27 novembre 2003 che le misure restrittive di cui al decreto legge n. 168, nella considerazione che tali misure sono relative a spese di diversa natura, ad eccezione delle spese di rappresentanza interessate dalle due misure di contenimento.

Con circolare n. 551622 del 24.05.2004, sopra richiamata, sono stati individuati quali destinatari della misura di contenimento i capitoli 1105, 1108 e 1109, ad esclusione delle spese obbligatorie ed inderogabili.

Le misure restrittive di cui al decreto-legge n. 168 interessano, invece, le spese relative a studi ed incarichi di consulenza (cap. 1107), le spese di rappresentanza (cap. 1108), le spese per missioni all'estero (che sono generalmente imputate al cap. 1102-competenze al personale), le spese per relazioni pubbliche e per convegni (imputate al cap. 2102-iniziativa di promozione ed informazione economica), con le precisazioni sopra indicate.

Le spese di rappresentanza concorrono alla determinazione del contenimento delle spese di cui alla circolare n. 51 sopra richiamata; le camere di commercio dovranno, quindi, ridurre lo stanziamento relativo alle spese di rappresentanza e sostenere nel corso dell'anno 2004 le relative spese nei limiti della media del triennio 2001-2003 ridotta del 15%.

Si ritiene opportuno ricordare che anche le aziende speciali, definite quali organi camerali dall'articolo 57 del d.m. 23 luglio 1997, n. 287, non sono soggette al contenimento della spesa, se sono in grado di assicurare mediante entrate proprie, escluse quelle di fonte camerale, la copertura degli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento e agli organi istituzionali, come peraltro già ribadito alle camere di commercio con circolare di questo Ministero n. 3551/C del 12.11.2002.

Le camere di commercio di riferimento devono impartire apposite direttive per determinare l'adeguamento alle previsioni normative in esame da parte delle loro Aziende speciali che invece non sono in grado di assicurare mediante entrate proprie, escluse quelle di fonte camerale, la copertura degli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento e agli organi istituzionali.

Si resta in attesa di assicurazioni in merito all'adeguamento alle direttive sopra enunciate da parte dei rappresentanti di questo Ministero nei rispettivi collegi dei revisori dei conti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Mario Spigarelli

PIE